



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma

Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815

Indirizzo internet: lazio.lnd.it

E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 230 del 9/01/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
 ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO,
 GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

76) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.186 LND DEL 04/12/2025

(Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – ACADEMY MUNDIAL F.C. ASD del 15/11/2025 – Campionato Under 18 Regionale)

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Saxa Flaminio Labaro ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 oltre le sanzioni accessorie dell'ammenda a carico della società e l'inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale.

La reclamante deduce che la decisione origina dalla circostanza, incontestata, che ad un solo minuto dal termine, sul risultato di 4 a 1 a favore aveva effettuato la sesta sostituzione, violando il limite previsto di cinque, ininfluente sul regolare svolgimento della gara, poi terminata con il risultato di 5 a 1.

Rileva come la circostanza è rimasta del tutto ininfluente sulla regolarità della gara e non vi è automatismo tra la violazione del numero delle sostituzioni ammesse e la sanzione della perdita della gara, prevista solo per la partecipazione di calciatori squalificati, non tesserati e che comunque non avevano titolo per partecipare alla gara.

A sostegno cita giurisprudenza di questa stessa Corte su caso presuntamente analogo.

Chiede quindi il ripristino del risultato acquisito sul campo.

La Corte preliminarmente osserva che durante il pur breve periodo di permanenza del calciatore sesto sostituto il risultato della gara è cambiato in quanto la società reclamante ha siglato una

ulteriore rete, portandosi dal 4 a 1 al 5 a 1.

Non si può dire, quindi, che la sostituzione eccedente il massimo consentito non abbia influito sullo svolgimento della gara in quanto il risultato cambiato incide non solo sulla gara in sé ma sul campionato in cui la differenza reti è elemento per la compilazione della classifica.

La reclamante ha quindi malamente invocato il precedente di questa Corte in cui la partecipazione del calciatore entrato ad un minuto dalla fine in eccedenza rispetto a quelle consentite era stata effettivamente ininfluente ai fini del risultato finale.

Ciò posto va detto che, invece, la reclamante coglie nel segno quando contesta l'automatismo tra le irregolarità nelle sostituzioni o nella compilazione della lista di gara e la perdita della gara.

Il Collegio di Garanzia dello Sport in diverse decisioni ha ribadito il principio che la perdita della gara possa essere applicata automaticamente solo in presenza della partecipazione alla gara di calciatori squalificati, non tesserati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte.

Nessun dubbio interpretativo può esservi sulle prime due categorie, quella dei calciatori squalificati o non tesserati, mentre il Collegio è intervenuto sulla specificazione della locuzione "comunque non abbiano titolo a prendervi parte".

Sul punto ha precisato che il calciatore che non ha titolo a prendere parte ad una gara è quello non in età per la competizione o quello che non è stato preventivamente inserito nella distinta di gara dalla società prima del fischio d'inizio.

Su tali casi il Collegio si è pronunciato confermando la decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva Federali che avevano comminato la punizione sportiva della perdita della gara.

Di contro il Collegio ha riformato analoghe decisioni nel caso di inserimento in lista di calciatori di riserva eccedenti il limite consentito o di utilizzo di slot per le sostituzioni eccedenti rispetto a quelli consentiti disponendo la ripetizione della gara.

Ad oggi non risulta che il Collegio si sia pronunciato su casi speculari a quello in discussione.

Ciò posto ritiene la Corte che la casistica relativa alla violazione del numero di slot consentiti per l'effettuazione delle sostituzioni possa essere il più vicino a quello che ci occupa.

Anche in quel caso tutti i calciatori in lista avevano titolo a prendere parte alla gara e, secondo il parere del Collegio, non può applicarsi a loro carico la fattispecie prevista dall'articolo 17 comma B del CGS, ciò non di meno la violazione delle norme relative alla sostituzioni, quando abbia avuto una influenza sul regolare svolgimento della gara e salvo il caso limite di partecipazione per un brevissimo periodo ininfluente sul regolare svolgimento e sul risultato della gara, non può rimanere senza sanzione.

La soluzione seguita in tali casi dal Collegio e recepita da recenti pronunce della Corte Sportiva di Appello Nazionale è quella prevista dall'articolo 17 comma C del CGS e cioè la ripetizione della gara ed il Collegio motiva tale decisione con il contemperamento tra i vari principi di diritto in gioco, in particolare quello della tassatività delle disposizioni che comminano la punizione sportiva della gara e quelle relative al rispetto delle modalità delle sostituzioni.

La Corte non ritiene allo stato di discostarsi da questo recente orientamento, proveniente dall'Organo che svolge funzione nomofilattica delle norme federali e che ha, comunque, rilevato come vi siano carenze regolamentari che inducono necessariamente a reperire soluzioni logiche, conformi a diritto ed eque in omaggio allo spirito ed alla lealtà sportiva.

Vanno altresì confermate le sanzioni accessorie dell'ammenda e della inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale, peraltro nemmeno esplicitamente impugnate, sostenute dall'evidente violazione commessa nell'effettuazione delle sostituzioni.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la punizione sportiva della perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

74) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 LND DEL 27/11/2025
(Gara: FIDENE A.S.D. – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 09/12/2025 – Campionato Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO FIANO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.88 SGS DEL 27/11/2025
(Gara: CITTÀ DI CIAMPINO – PRO FIANO A.S.D. del 16/11/2025 – Campionato Under 17 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando il provvedimento di ripetizione della gara e, per l'effetto, di comminare alla società Città di Ciampino la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato Città di Ciampino – Pro Fiano A.S.D. 0 – 3.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

75) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL TORRE MAURA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE QUERCIA MATTIA FINO AL 30/04/2026 E A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO VINCENT PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.34 LND DEL 27/11/2025

(Gara: ZAGAROLO CALCIO – REAL TORRE MAURA del 23/11/2025 – Campionato Terza Categoria Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,
sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la punizione sportiva della perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della stessa, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.
Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

86) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POL. MONTORIO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETRONGARI MARCO FINO AL 31/12/2029 E A CARICO DEL CALCIATORE PAGANELLI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.25 LND DEL 03/12/2025

(Gara: POL. MONTORIO ROMANO – BRICTENSE del 29/11/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Rieti)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,
sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Paganelli Andrea.
Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate, rinviando ogni decisione all'esito.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

**85) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CISTERNA FC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.40 LND DEL 09/12/2025
(Gara: AKKADEMIA APRILIA – PRO CISTERNA FC del 07/12/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**89) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA TREVI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TOFANI MANUEL PER 9 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.42 LND DELL'11/12/2025
(Gara: KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D. – NUOVA TREVI del 07/12/2025 – Campionato Terza Categoria Roma)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Tofani Manuel a 6 gare.

Il contributo va restituito

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**92) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DON BOSCO GAETA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 LND DEL 12/12/2025
(Gara: SAN DAMIANO – DON BOSCO GAETA A.S.D. del 10/12/2025 – Coppa Lazio Seconda Categoria)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

95) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIGOR RIGNANO FLAMINIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAZZINI ALESSIO FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 LND DEL 12/12/2025

(Gara: VIGOR RIGNANO FLAMINIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 10/12/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Palazzini Alessio al 31/03/2026.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

96) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONTE MERAVIGLIOSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAFFETTI GIORDANO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.102 SGS DEL 15/12/2025

(Gara: TIRRENO SANSA – FONTE MERAVIGLIOSA del 13/12/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

97) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SALARIA FOOTBALL CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE STASI FRANCESCO FINO AL 25/03/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 LND DEL 10/12/2025

(Gara: SALARIA FOOTBALL CLUB – GRIFONE GIALLOVERDE del 07/12/2025 – Campionato Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

98) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SAXA FLAMINIA LABARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE TOSCANO ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.209 LND DEL 19/12/2025
(Gara: SAXA FLAMINIA LABARO – FONTE MERAVIGLIOSA del 16/12/2025 – Campionato Under 18 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

103) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ BOREALE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FORLINI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.206 LND DEL 18/12/2025
(Gara: BOREALE – SALARIA FOOTBALL CLUB del 16/12/2025 – Campionato Under 19 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
rilevato che la società non ha dato seguito al preannuncio di reclamo ritualmente inviato,

DELIBERA

Di dichiarare improcedibile il reclamo.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 9 gennaio 2026

Il SEGRETARIO
Claudio Galietti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato